



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 167 del 10/07/2015

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE DI PASQUALE PAOLO
APRILE 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE **adotta la seguente determinazione**

- Ø Visto il decreto di nomina del Sindaco n°5 del 03/06/2013;
- Ø Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3754 in data 9/4/2009 e più specificatamente l'art. 11 che assegna contributi a favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa è sita nei Comuni di cui all'art. 1 sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti Autorità, adottati in seguito all'evento sismico del 6/4/2009;
- Ø Visto il Decreto Legge n° 43/2013 che fa riferimento all'OPCM 4013/2012 art. 13 per i criteri di erogazione dei contributi in oggetto;
- Ø Visto la OPCM 1/2012 del 16/01/2012 avente ad oggetto: "Direttiva per l'aggiornamento delle regole in materia di assistenza alla popolazione";
- Ø Vista la nota prot. 3173/2014 con la quale il Sindaco ha autorizzato la Responsabile dell'area amministrativa a liquidare il contributo di cui trattasi con scadenza mensile e non più trimestrale, come era stato stabilito in precedenza dalla stessa amministrazione;
- Ø Considerato che l'abitazione del Sig Di Pasquale Paolo è stata dichiarata agibile dall'8/4/2015 per cui il contributo di autonoma sistemazione di cui beneficiava è stato sospeso;
- Ø Visto l'art. 7 comma 2.bis dell'ordinanza n 3771 del 19/5/2009 aggiunto dall'art. 18 comma 2 dell'O.P.C.M. 3784 del 25/6/2009 in base al quale tale beneficio decade quarantacinque giorni dalla comunicazione al proprietario della dichiarazione di agibilità;

- Ø Visto che l'articolo 18 del "decreto sviluppo" (D.L. 83/2012), convertito in Legge 134/2012, stabilisce che:
 1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

 2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

- Ø 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

- Ø 4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalita', buon andamento e imparzialita' sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, ((le aziende speciali e le societa' in house delle pubbliche amministrazioni)). Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

- Ø 5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

- Ø 6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita'. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potra' altresì disciplinare le modalita' di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita' di soggetti sulla base del medesimo titolo.

7. ((All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.));

Ø **Richiamato** il TUEL approvato con D. Lgs 267/00 ed altre Leggi riguardante la fattispecie;

Ø **Richiamato** lo Statuto del Comune ;

Ø**Richiamato** il Regolamento di contabilità;

Ø**Visti i pareri** di regolarità tecnica , procedurale e contabile espressi ai sensi degli artt. 49, 151 comma 4 e art. 183 comma 9 ;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente ritrascritte ;
Di impegnare e liquidare la somma di 600,00 al Sig. DI PASQUALE PAOLO relativamente ai contributi per l'autonoma sistemazione per il mese di APRILE 2015 sospesi in quanto la casa è stata dichiarata agibile, ma in realtà spettanti in base all'art. 7 comma 2.bis dell'ordinanza n 3771 del 19/5/2009 aggiunto dall'art. 18 comma 2 dell'O.P.C.M. 3784 del 25/6/2009;
Imputare la spesa relativa al cap. 1741 che prevede la disponibilità necessaria;
Richiedere la somma di 600,00 € al Dipartimento di protezione Civile Ufficio risorse di bilancio, via Vitorchiano , Roma, con accredito sul c/c bancario IBAN IT44D087477720000000014452 di Tesoreria;
Prendere atto che nella copia della presente determinazione da affiggere all' Albo Pretorio on-line l'allegato A non sarà annesso ai fini della privacy legge 675/96.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE
F.to D.SSA DI CARLO CARMEN

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.SSA DI CARLO CARMEN

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Bussi Sul Tirino, lì 10-07-2015

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Bussi Sul Tirino, lì 20-08-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 20-08-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CARLO CARMEN
